

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Artsana SpA (Grandate, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 ottobre 2011, nel procedimento R 2084/2010-1;

— condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «CHICO'S» per prodotti e servizi delle classi 25 e 35 — domanda di marchio comunitario n. 1585579

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione italiana n. 420865 del marchio figurativo «chicco» per prodotti inter alia della classe 25; registrazione italiana n. 846672/380042 del marchio figurativo «chicco» per prodotti inter alia della classe 25; registrazione internazionale del marchio n. 763084 del marchio figurativo «chicco» per prodotti inter alia della classe 25

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di marchio comunitario nella sua interezza.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli articoli 15, paragrafo 1, lettera a), 42, paragrafi 2 e 3 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che la prova dell'opponente dimostrava l'uso effettivo del marchio anteriore in Italia. Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009 in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che sussisteva un rischio di confusione tra il marchio comunitario richiesto e il marchio anteriore.

Ricorso proposto il 21 febbraio 2012 — Lilleborg/UAMI — Hardford (Pierre Robert)

(Causa T-85/12)

(2012/C 118/52)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lilleborg AS (Oslo, Norvegia) (rappresentanti: avv.ti E. Ullberg e M. Plogell)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hardford AB (Limhamn, Svezia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 7 dicembre 2011, procedimento R 2462/2010-1, e, di conseguenza, ordinare all'UAMI di valutare le prove dell'esistenza, validità e portata del marchio anteriore prodotte dalla ricorrente;

— o, in alternativa, modificare la decisione della prima commissione di ricorso tramite una propria decisione e rifiutare la registrazione del marchio comunitario n. 8541849 «Pierre Robert»; e

— condannare il convenuto alle spese, incluse quelle dei procedimenti dinanzi alla divisione d'opposizione e alla prima commissione di ricorso dell'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Pierre Robert» per beni e servizi delle classi 3, 5 e 44 — domanda di marchio comunitario n. 8541849.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione di marchio comunitario svedese n. 164251 del marchio denominativo «PIERRE ROBERT», per beni della classe 3.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto in toto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione della regola 50, paragrafo 1, del regolamento della Commissione n. 2868/95 e degli articoli 76, 8 e 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: (i) non ha tenuto conto del suo diritto di esaminare d'ufficio i fatti e prendere in considerazione fatti che manifestamente possono incidere sul risultato dell'opposizione; (ii) ha commesso un errore di diritto, non avendo considerato che «PIERRE ROBERT» è un marchio notorio; (iii) a torto non ha tenuto conto della prova, allegato 1, prodotta nel presentare l'opposizione; e (iv) a torto non ha accettato il certificato dell'Ufficio dei brevetti svedese, presentato prima della decisione della divisione d'opposizione.

Ricorso proposto il 21 febbraio 2012 — Robert Group/UAMI — Hardford (Pierre Robert)

(Causa T-86/12)

(2012/C 118/53)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pierre Robert Group AS (Oslo, Norvegia) (rappresentanti: avv.ti E. Ullberg e M. Plogell)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hardford AB (Limhamn, Svezia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 7 dicembre 2011, procedimento R 2463/2010-1, e, di conseguenza, ordinare all'UAMI di valutare le prove dell'esistenza, validità e portata del marchio anteriore prodotte dalla ricorrente;
- o, in alternativa, modificare la decisione della prima commissione di ricorso tramite una propria decisione e rifiutare la registrazione del marchio comunitario n. 8541849 «Pierre Robert»; e
- condannare il convenuto alle spese, incluse quelle dei procedimenti dinanzi alla divisione d'opposizione e alla prima commissione di ricorso dell'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Pierre Robert» per beni e servizi delle classi 3, 5 e 44 — domanda di marchio comunitario n. 8541849.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione di marchio comunitario svedese n. 166274 del marchio figurativo «Pierre Robert», per beni delle classi 3, 5 e 25.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto in toto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione della regola 50, paragrafo 1, del regolamento della Commissione n. 2868/95 e degli articoli 76, 8 e 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: (i) non ha tenuto conto del suo diritto di esaminare d'ufficio i fatti e prendere in considerazione fatti che manifestamente possono incidere sul risultato dell'opposizione; (ii) ha commesso un errore di diritto, non avendo considerato che «PIERRE ROBERT» è un marchio notorio; (iii) a torto non ha tenuto conto della prova, allegato 1, prodotta nel presentare l'opposizione; e (iv) a torto non ha accettato il certificato dell'Ufficio dei brevetti svedese, presentato prima della decisione della divisione d'opposizione.

Ricorso proposto il 27 febbraio 2012 — Elegant Target Development e altri/Consiglio

(Causa T-90/12)

(2012/C 118/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Elegant Target Development Ltd (Hong Kong, Cina); Eternal Expert Ltd (Hong Kong); Giant King Ltd (Hong Kong); Golden Charter Development Ltd (Hong Kong); Golden Summit Investments Ltd (Hong Kong); Golden Wagon Development Ltd (Hong Kong); Grand Trinity Ltd (Hong Kong); Great Equity Investments Ltd (Hong Kong); Great Prospect International Ltd (Hong Kong); Harvest Supreme Ltd (Hong Kong); Key Charter Development Ltd (Hong Kong); King Prosper Investments Ltd (Hong Kong); Master Supreme International Ltd (Hong Kong); Metro Supreme International Ltd (Hong Kong); Modern Elegant Development Ltd (Hong Kong); Prosper Metro Investments Ltd (Hong Kong); Silver Universe International Ltd (Hong Kong); e Sparkle Brilliant Development Ltd (Hong Kong) (rappresentanti: F. Randolph, M. Lester, Barrister, e M. Taher, Solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea